

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1116)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDI, FERRARI-AGGRADI, SAPORITO, ZACCAGNINI, MELANDRI, FERRARA Nicola, FIMOGNARI, MASCARO, DAMAGIO, CURELLA, MEZZAPESA, PINTO Michele, VENTURI e FOSCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1985

### Interventi per i danni causati dal maltempo in agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto una straordinaria ondata di maltempo ha colpito quasi tutte le Regioni d'Italia provocando perdite di proporzioni ingentissime alla produzione agricola.

I primi danni si sono verificati soprattutto al Sud, nelle zone del Materano e del Potentino, sul finire del mese di novembre, a causa dei violenti nubifragi che hanno allagato le campagne, mettendo in moto vecchi movimenti franosi.

Successivi straripamenti di fiumi hanno sommerso diverse migliaia di ettari di terreno (in Alto Adige come nel Metapontino) e l'acqua, a causa del successivo abbassamento della temperatura, ha stretto i terreni in una morsa di ghiaccio.

Le neviccate della fine del dicembre e del gennaio di questo anno sono state la causa dei danni in tutta Italia a quasi tutte le col-

ture: bruciati interi campi di ortaggi e fiori, morti animali nelle fattorie isolate e dispersi greggi, crollate anche le strutture delle aziende sotto il peso della neve e del ghiaccio (capannoni, serre, fienili). L'eccezionale maltempo non ha risparmiato neanche le colture arboree (dai peri e meli agli agrumi e ulivi) per cui la situazione prevedibile si aggraverà quando si verificheranno i primi aumenti di temperatura. Solo in Liguria, poi, si valutano intorno ai 100 miliardi i danni subiti dagli impianti florovivaistici, senza considerare le maggiori spese che quasi tutte le aziende agricole hanno dovuto sostenere per la grande quantità di gasolio necessaria a riscaldare stalle e serre.

Data quindi la gravità della situazione, oltretutto imprevedibile nelle sue proporzioni, poichè temperature così basse non si registravano da decenni, emerge pressante l'esi-

genza di un provvedimento che preveda interventi specifici per le aziende agricole colpite dall'ondata di maltempo e di gelo, per le quali non può assolutamente ritenersi sufficiente l'applicazione delle misure previste dalla legge n. 590 del 1981. Ed infatti l'estensione dell'evento calamitoso e l'entità delle sue proporzioni vanno ben oltre le pur eccezionali avversità atmosferiche, per far fronte alle quali si fa ricorso al Fondo di solidarietà.

Il presente disegno di legge quindi prevede, oltre ad uno stanziamento integrativo della predetta legge n. 590, una serie di misure per far fronte agli eventi.

In particolare si dispone l'attuazione degli interventi previsti dalla legge n. 590; la proroga di un anno della scadenza delle rate di tutti i prestiti, di esercizio e di miglioramento, e la concessione di prestiti ad ammortamento quinquennale per il pagamento delle rate sospese e dei relativi interessi.

Infine, per attenuare il peso degli oneri sociali che gravano sulle aziende agricole, le quali non saranno in condizioni di produrre redditi sufficienti, si prevede l'esonero dal pagamento dei contributi per i lavoratori dipendenti e dai contributi previdenziali ed assistenziali per i coltivatori diretti.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

A favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali alluvioni, neviccate e gelate verificatesi nei mesi di novembre, dicembre 1984 e gennaio 1985, il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, è incrementato della somma di 300 miliardi di lire.

### Art. 2.

È prorogata di un anno la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende agricole di cui al precedente articolo 1. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 6,75 per cento, ridotto al 3 per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati.

## Art. 3.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede, con decreto da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa consultazione delle regioni e delle organizzazioni professionali di categoria, ad aumentare i parametri di ricostituzione dei capitali di conduzione e il contributo *una tantum* di cui all'articolo 1, lettera *a*), punto 1, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, relativamente alle colture e alle aziende danneggiate dagli eventi di cui all'articolo 1 della presente legge.

## Art. 4.

A favore dei titolari di aziende agricole diretto-coltivatrici, coloni e mezzadri e rispettivi concedenti, danneggiati dagli eventi di cui all'articolo 1 della presente legge, è concesso l'esonero dal pagamento dei contributi di invalidità, vecchiaia e superstiti, dei contributi per infortuni e malattie professionali, dei contributi di malattia dovuti per il 1985 per l'intero nucleo familiare, nonché dei contributi agricoli unificati dovuti per i lavoratori dipendenti.

L'esonero di cui al precedente comma è previsto fino alla concorrenza di lire 100 miliardi. Il Ministro del lavoro è autorizzato, ove occorra, a determinare, con proprio decreto, la percentuale di esonero entro il limite dello stanziamento predetto.

Nei confronti dei soggetti di cui al primo comma è sospeso il pagamento dei contributi ivi previsti fino al ventesimo giorno successivo alla data di effettivo rilascio delle attestazioni del danno subito da parte delle autorità competenti, secondo le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al recupero dei contributi sospesi si provvede, senza aggravio di interessi, nel biennio successivo al periodo di cui al precedente comma. Tale disposizione si applica anche alle aziende agricole diretto-coltivatrici, coloni e mezzadri che ottengono la certifica-

zione del danno, valutato in misura inferiore a quella prevista dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 5.

All'onere di 400 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede utilizzando lo stanziamento di lire 1.500 miliardi di cui all'articolo 12, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, fatta salva la riserva di 300 miliardi per iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.